

VODAFONE OMNITEL CONTRO COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

Con la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in data 19/01/2005, si è concluso il ricorso della società VODAFONE OMNITEL N.V. contro il Comune di BORGOLAVEZZARO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, relativamente al diniego dell'autorizzazione di posare un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale di Borgolavezzaro in un'area diversa da quella individuata e adibita a tale scopo dal Comune.

Questi gli atti che hanno preceduto e determinato il ricorso nonché la successiva sentenza:

1. Con delibera n. 43 del 29/10/2001, il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, delibera "IL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE" nell'ambito del territorio comunale onde evitare il proliferare di tali impianti in modo indiscriminato;
2. Con delibera n. 44 del 29/10/2001, il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, delibera "L'INDIVIDUAZIONE AREA N.C.E.U. F. 19 MAPP. 60 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE (PARERE)" determinando l'area catastalmente individuata al foglio 19, mappale 60, di proprietà comunale, quale sito da destinare all'installazione di impianti di telefonia mobile;
3. Con delibera n. 15 del 24/04/2002, il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, delibera la "RETTIFICA AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 29/10/2001" relativamente all'articolo 3 – punto e) modificandolo nella temporalità delle verifiche di incompatibilità della presenza di tali impianti in relazione al rispetto delle distanze a causa dello sviluppo del paese, portandole dai 5 anni previsti a 15 anni, nonché alla soppressione dell'articolo 9 (che recitava: *a garanzia sia della salute umana nonché del buon funzionamento dell'impianto il titolare della concessione dovrà stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi il cui importo sarà determinato dalla giunta comunale*);
4. Con delibera n. 52 del 9/04/2003, la giunta comunale esprime PARERE CONTRARIO IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE, formulata della società S.I.T.E. di Bologna, volta alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W in un appezzamento di terreno di proprietà del sig. Traso Giuseppe in Via Vercelli, 7 di Borgolavezzaro, e locato alla società stessa. (L'antenna WIND, indipendentemente al parere contrario, venne installata ed è tuttora funzionante);
5. La società VODAFONE OMNITEL N.V., in data 16/09/2004, presentava allo Sportello Unico per le attività produttive associato tra i Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco, Vespolate, Nibbiola, Vespolate e Garbagna Novarese denuncia di inizio attività (D.I.A.) per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile con potenza inferiore ai 20 W sul territorio comunale di Borgolavezzaro, in un'area di proprietà

R.F.I. (Ferrovie Italiane) e, precisamente, sul terreno censito al foglio 11, mappale 5 (zona a lato del passaggio a livello sulla statale per Tornaco)

6. L'A.R.P.A., con nota in data 29/09/2004 esprimeva, in relazione al disposto della Legge regionale 19/2004, parere favorevole alla realizzazione di tale impianto;
7. Con delibera n. 107 del 18/10/2004, la giunta comunale esprimeva in modo **NEGATIVO** il **PARERE IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE** relativamente alla richiesta di cui al precedente punto 5. in quanto in contrasto con l'articolo 3 del regolamento comunale per l'installazione d'impianti di telefonia mobile bloccando, di fatto, l'esecuzione dei lavori di installazione di tale antenna.
8. La società VODAFONE OMNITEL N.V. in data 09/12/2004 presentava ricorso avverso il Comune di Borgolavezzaro in persona del sindaco pro tempore e avverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive associato in persona del responsabile pro tempore **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE :**
 - a. Della nota del responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive associato tra i Comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro prot. N. 48 del 4/11/2004 con cui è stato trasmesso il parere negativo espresso dal Comune di Borgolavezzaro con delibera G.C. n. 107 in data 18/10/2004 in merito all'installazione di un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale di Borgolavezzaro;
 - b. Della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borgolavezzaro n. 107 del 18/10/2004 con cui è stato espresso parere contrario in merito all'installazione di impianto di telefonia mobile sul territorio comunale;
 - c. Della deliberazione del consiglio Comunale n. 44 del 29/10/2001 con cui è stata individuata, per l'installazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, l'area di proprietà comunale censita la F. 11 mapp. 60;
 - d. Nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso

Seguono poi, sempre sul ricorso sopraccitato, una descrizione dei fatti e una interpretazione degli stessi -secondo il pensiero Vodafone - che ravvisano di fatto *“una violazione di legge con riferimento all'art. 86 del D.L. 1/8/2003, N. 253. Violazione e applicazione erronea dell'art. 7 lett. B) e c) dele L.R. 3/8/2004, n. 19. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, contrarietà e illogicità. Eccesso di potere per carenza di presupposti. Eccesso di potere per sviamento.* nonché altre considerazioni in cui Vodafone, tra l'altro,

accusa il Comune di Borgolavezzaro di una erronea interpretazione della norma regionale; il tutto porta la Società stessa a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato da cui ne derivano le seguenti richieste

- IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALI: SOSPENDERE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
- IN OGNI CASO, NEL MERITO: ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, ANNULLARE TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI
- CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI
- CON OGNI CONSEQUENZIALE PRONUNCIA.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in data 19/01/2005 ha pronunciato le seguente

SENTENZA

Visto il ricorso n. 1836/04 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V. (omissis)... - ricorrente

Contro

Il Comune di Borgolavezzaro (omissis)... - resistente

Lo sportello unico per le Attività Produttive (omissis)... - intimato, non costituito

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- o Della nota del responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive associato tra i Comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro prot. N. 48 del 4/111/2004 con cui è stato trasmesso il parere negativo espresso dal Comune di Borgolavezzaro con delibera G.C. n. 107 in data 18/10/2004 in merito all'installazione di un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale di Borgolavezzaro;
- o Della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borgolavezzaro n. 107 del 18/10/2004 con cui è stato espresso parere contrario in merito all'installazione di impianto di telefonia mobile sul territorio comunale;
- o Della deliberazione del consiglio Comunale n. 44 del 29/10/2001 con cui è stata individuata, per l'installazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, l'area di proprietà comunale censita la F. 11 mapp. 60;
- o Nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso

o Visti gli atti e documenti depositati col ricorso

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgolavezzaro

..... omissis

Visti gli artt. 19 e 21, u. c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Visto l'art. 21 comma 9 della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge n. 205 del 2000, e

ritenuto di farne applicazione, poiché IL RICORSO SI PALESA INFONDATA, DAL MOMENTO CHE IL

COMUNE, NELL'INDIVIDUARE UN SITO DEPUTATO ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI E'

QUESTIONE HA FATTO USO DEL PROPRIO POTERE DI DISCIPLINARE L'USO DEL TERRITORIO, POTERE

VALORIZZATO DALLA NORMATIVA DI SETTORE DI CUI ALLA LEGGE N. 36 DEL 2003

RITENUTO CHE, PERTANTO, IL RICORSO DEVE ESSERE RESPINTO, MENTRE LE SPESE DI LITE

...(omissis) ...

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione,

definitivamente pronunciando RESPINGE IL RICORSO.